



PROVINCIA DI ORISTANO
PROVINTZIA DE ARISTANIS

**REGOLAMENTO SPECIALE PER LA COLTIVAZIONE DEL RISO
NELLA PROVINCIA DI ORISTANO**

Attuazione art. 204 e seg. Testo Unico delle Leggi sanitarie R.D. n.1265 del 27.07.1934

Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 21/10/2014

PREMESSA

Art. 1

La coltivazione del riso nella provincia di Oristano è disciplinata, oltre che dal testo unico delle leggi sanitarie, approvate con Regio Decreto del 27 luglio '34 n 1265, dal Regolamento Generale n 157 del 29 marzo 1908, nonché dalle disposizioni relative alla disciplina del lavoro e dalle norme contenute nel presente Regolamento.

TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE MINIME E DELLA ZONA DI RISPETTO

Art. 2

Nella Provincia di Oristano, la coltivazione del riso è permessa alle distanze minime seguenti:

- da centri abitati individuati con le modalità indicate al successivo art. 3: m. 50
- da case sparse e aggregati di case: m. 50
- da abitazioni al servizio delle aziende risicole: m. 10
- da ospedali, case di cura e scuole: m. 200
- da insediamenti produttivi diversi, da strutture di servizio, da cimiteri: m. 100
- dagli impianti sportivi: m. 50
- dai punti di captazione delle acque potabili destinate ad uso umano: m. 200

I precedenti limiti di distanza non si applicano alle risaie già impiantate o preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento ai sensi dell'Art. 206 del regio decreto n. 1265 del 1934.

Le aree di coltivazione vigenti al momento dell'approvazione del presente regolamento dovranno essere individuate da ciascun Comune nella planimetria di cui al successivo articolo 7.

Delle variazioni di popolazione nei centri abitati ed aggregati di abitazioni, si terrà conto quando le stesse risultino dal censimento ufficiale o, nel caso che questo non offra gli elementi necessari, dal registro della popolazione comunale.

Art. 3

Le distanze si misurano dalla linea di perimetrazione con la quale i Comuni provvederanno a delimitare gli abitati, tenendo conto dei vigenti rispettivi strumenti urbanistici e di eventuali strumenti di pianificazione territoriale e comunque, dalle effettive necessità delle zone interessate (espansione edilizia, insediamenti industriali, attività sportive, ecc.) ed autorizzate dai Comuni.

Dalle strade e dagli argini (escluse le strade interpoderali e consortili) si osserveranno le distanze prescritte dai regolamenti di Polizia Stradale ed idraulici.

Art. 4

Ogni Comune nel cui territorio si pratica la coltivazione del riso deve provvedere, con apposita deliberazione, alla delimitazione, da eseguirsi su planimetria catastale non superiore alla scala di 1:5.000, degli abitati al fine di individuare la zona di rispetto per la coltivazione.

La deliberazione Comunale verrà trasmessa alla Provincia, accompagnata dal parere che il Comune avrà provveduto ad acquisire dalla Commissione Tecnico-Sanitaria di cui al successivo art 13. La Commissione potrà proporre, se necessario, maggiori o minori distanze rispetto a quelle proposte dal Comune.

I Comuni, inoltre, sono tenuti a provvedere al periodico graduale spostamento dei limiti degli abitati come precedentemente individuati al fine di mantenere costantemente aggiornate le rispettive zone di rispetto, in modo che rimangano inalterate, in rapporto allo sviluppo edilizio, le distanze minime previste all'art. 2 del presente Regolamento.

Ogni variazione deve essere approvata seguendo la procedura sopra indicata.

Art. 5

I Comuni potranno determinare distanze diverse in relazione all'altimetria, configurazione e natura dei terreni. In tal modo i confini della zona di rispetto devono seguire linee naturali (strade, corsi d'acqua, depressioni del terreno), onde evitare che parte di un appezzamento sia incluso nella zona di rispetto e altra parte resti fuori dalla medesima.

Art. 6

Nella coltivazione del riso lungo la fascia costiera dovrà essere tenuto in debita considerazione il rischio di intrusione del cuneo salino, pertanto oltre alle distanze di rispetto si dovrà appurare la provenienza e la fruizione delle acque di irrigazione.

Art. 7

I Comuni nel cui territorio si pratica la coltura del riso ed i Comuni che abbiano ricevuto richiesta di attivazione di nuove risaie o, interessati dalle zone di rispetto, devono provvedere al recepimento, di apposito piano di compatibilità della coltivazione del riso in base alle indicazioni di cui al presente regolamento, ed in particolare ai precedenti art. 2, 3, 4, 5 e 6 corredato da planimetria catastale in scala non maggiore di 1:5.000. Sono fatte salve dal piano di cui sopra le risaie già autorizzate o comunque in essere al momento dell'approvazione del presente regolamento. Detta planimetria verrà, preventivamente approvata da parte del Comune, previo esame dalla Commissione Tecnico-Sanitaria di cui al successivo art 13 la quale dovrà accertare l'osservanza dei limiti fissati dal Regolamento. Entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, detto atto comunale dovrà essere trasmesso alla Commissione Tecnica di cui all'art.13.

Art. 8

I Comuni sono inoltre tenuti a provvedere, secondo le suesposte procedure, alla rideterminazione delle zone di rispetto, anche conseguentemente allo sviluppo degli strumenti urbanistici. Dette rideterminazioni dovranno essere comunicate alla Provincia.

TITOLO III

DOMANDE PER LA COLTIVAZIONE A RISO

Art. 9

La richiesta per l'impianto di nuove risaie di cui all'art. 206 del T.U. delle Leggi Sanitarie, deve contenere le indicazioni necessarie all'identificazione del fondo di nuova coltivazione, deve essere corredata di un progetto tecnico e di apposite tavole tecniche su scala non superiore a 1:2000 in cui dovrà essere chiaramente individuato almeno il fondo e le sue distanze dai siti di cui al precedente art. 2.

Alla documentazione di cui sopra dovrà essere allegata anche l'autorizzazione rilasciata dall'organo competente per l'attingimento delle acque dalla quale risulti garantito, per quantità e qualità, l'adeguato approvvigionamento durante tutto il periodo colturale.

Art. 10

La richiesta per la realizzazione di nuovo impianto dovrà essere presentata ai Comuni interessati entro il 30 novembre dell'anno solare precedente la semina. I Comuni ne cureranno la pubblicazione ai rispettivi albi pretori per quindici giorni. Entro i 15 giorni successivi potranno essere presentate osservazioni, da parte di chi ne abbia interesse, ai sensi dell'art. 207 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie.

Art. 11

Entro 30 giorni dall'avvenuta presentazione, la richiesta, se completa dell'allegata documentazione, sarà esaminata dal Comune competente, quindi, con le relative eventuali osservazioni trasmessa alla Commissione Tecnico-Sanitaria che effettuerà tutte le verifiche necessarie.

Entro i successivi 15 gg la Commissione Tecnico-Sanitaria invierà il suo parere al Comune competente il quale, concederà l'autorizzazione o il diniego motivato.

Tutto l'iter autorizzativo dovrà essere concluso nell'arco di 60 gg dalla richiesta

Art. 12

La documentazione di cui al precedente art. 9, coi relativi provvedimenti, saranno iscritti su appositi registri da tenersi nei Comuni, con tutte le indicazioni di autorizzazione ed eventualmente di revoca.

TITOLO IV

COMMISSIONE TECNICO - SANITARIA

Art. 13

La Commissione Tecnico-Sanitaria di cui agli articoli precedenti viene nominata, entro 60 gg dall'approvazione del presente regolamento, con atto deliberativo dalla Giunta Provinciale che con tale provvedimento ne stabilirà altresì la composizione e le procedure operative.

La Commissione resta in carica per tre anni, trascorsi i quali dovrà essere nuovamente costituita.

TITOLO V

SORVEGLIANZA SUL REGIME DELLE ACQUE DELL'IMPIANTO RISICOLO

Art. 14

I canali ed i fossi destinati a condurre le acque dovranno essere di portata sufficiente, dovranno essere tenuti puliti dalle erbe ed espurgati a cura dei rispettivi concessionari o proprietari in modo da lasciare permettere il libero scorrimento tanto alle acque di irrigazione che a quelle di scolo.

Art. 15

Ove nella stessa proprietà del risicoltore esistessero scavi o terreni posti a livello altimetrico inferiore i quali, per infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a ristagni acquei o si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, i proprietari o i conduttori delle risaie dovranno dare i necessari scoli alle acque stagnanti.

In caso di inosservanza, sarà vietata la coltivazione a riso dei fondi sopra indicati, secondo le norme dell'art. 209 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie.

TITOLO VI

NORME DI PREVENZIONE SANITARIA

Art. 16

Qualora la risaia venga colonizzata da significative densità di stadi preimaginali di culicidi, o comunque da stadi preimaginali e/ad adulti di altri insetti, artropodi ed organismi diversi, che siano vettori/attori anche solo potenziali di malattie infettive, o molesti per uomo od animali, i risicoltori devono adottare a propria cura e spese, idonee misure di controllo e di lotta biologica o integrata, tendenti al contenimento di tali organismi, nel rigoroso rispetto della propria ed altrui sicurezza e della conservazione ambientale. Tali misure dovranno essere preventivamente approvate dalla Commissione di cui all'art.13.

Art. 17

La Provincia, attraverso i propri servizi, effettuerà il monitoraggio delle infestazione; la Commissione Tecnico – Sanitaria, sentite le associazioni di categoria indicherà i principi attivi, i formulati, e le metodiche da utilizzare per le pratiche agronomiche e per il controllo e la lotta dei culicidi o di altri agenti infestanti.

Art. 18

Terminato il raccolto del riso, l'impianto dovrà essere completamente prosciugato, onde evitare la formazione di impaludamenti e di possibili colonizzazioni o ricolonizzazioni da parte dei suindicati organismi infestanti.

TITOLO VIII

NORME GENERALI

Art. 19

Il Comune, con le modalità stabilite dai propri ordinamenti, in caso d'inosservanza delle disposizioni di cui sopra, revocherà l'autorizzazione alla coltivazione dei fondi, quando le risaie siano attivate od estese in luoghi non consentiti. In mancanza di debita autorizzazione o contro il divieto dell'autorità, il Comune ingiungerà al contravventore il ripristino dello stato naturale dei luoghi entro quindici giorni, trascorsi i quali ordinerà con proprio provvedimento la distruzione delle risaie a spese del medesimo contravventore.

Art. 20

Il Comune, nei modi stabiliti dai propri ordinamenti, sulla base di appropriati accertamenti tecnico/sanitari, può vietare la coltivazione del riso quando, nonostante il risicoltore abbia eseguito gli adempimenti a proprio carico, risulti comunque evidente fonte di rischio o di grave molestia per la salute pubblica e/o fortemente lesiva degli equilibri ambientali del comprensorio.

Art. 21

Nell'eventualità che in ambito locale, si manifestino malattie trasmissibili, potenzialmente attribuibili ad organismi che si sviluppino in risaia, i medici incaricati della prevenzione, vigilanza e controllo della salute pubblica, ne faranno denuncia al responsabile della Struttura territoriale della ASL competente in materia, il quale trasmetterà alla Provincia e ai Comuni le proprie osservazioni per le decisioni di competenza.

Art. 22

Ai sensi dell'art. 215 del T.U. delle Leggi Sanitarie e della Legge 17.10.1983 n. 69 art. 4 e 5, ferme restando le competenze generiche degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, la vigilanza necessaria ad assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, è esercitata, per le parti di rispettiva competenza, dal Comune e dalla competente struttura territoriale sanitaria ed ambientale.

Art. 23

Le contravvenzioni al presente Regolamento saranno punite a norma del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, approvato con R.D. n. 1265 e delle altre normative vigenti al riguardo. Il Comune, nei modi stabiliti dai propri ordinamenti, ingiungerà al conduttore la distruzione delle risaie attivate nei luoghi non consentiti o contro il divieto delle Autorità, fissando un limite temporale per l'esecuzione; trascorso il termine di cui sopra ordina la distruzione delle risaie a spese del contravventore. Il divieto delle coltivazioni delle risaie e/o la distruzione delle stesse non danno diritto ad alcun indennizzo.

Art. 24

I proventi delle pene pecuniarie derivanti dall'applicazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, approvato con R.D. n. 1265 e delle altre normative in vigore legate al presente Regolamento, sono introitati dal Comune competente per territorio.

Art. 25

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le norme di legge vigenti in materia.